

Comune di Calamandrana (Asti)

Classificazione strada denominata Esattore-Case Piazze quale strada comunale extraurbana

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 33 in data 28.12.1958 con la quale fu formato il nuovo elenco delle strade comunali urbane, extraurbane e vicinali;

DATO ATTO che la strada Esattore, che collega la provinciale 592 di Canelli con la strada comunale via Giuseppe A valle, nel primo tratto, e poi prosegue in direzione della ferrovia per attraversarla ed arrivare ad incrociare la strada Case Piazze, sarà interessata dal passaggio sulla sede viaria della pista ciclabile Canelli – Calamandrana – Nizza Monferrato.

VISTO l'art. 2, commi 8 e 9, del Decr. Legisl. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" come modificato dall'art. 1 del Decr. Legisl. 10.09.1993, n. 360;

VISTA la L.R. 21.11.1996, n. 86 che all'art. 1, comma 1, delega rispettivamente a Comuni e Province le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade comunali e provinciali;

RITENUTO che la strada "Esattore-Case Piazze" possa essere classificata tra le strade comunali extraurbane, così come evidenziato nella relazione tecnica predisposta dal Tecnico Comunale, geom. Salvatore BEVILACQUA, accompagnata da planimetria sulla quale viene individuato il percorso della strada in questione, che è lungo circa metri 705;

VISTO l'art. 42 del Decr. Legisl. n. 267/2000;

VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI 11, CONTRARI 0 E ASTENUTI 0
RESI LEGALMENTE DAGLI 11 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

DELIBERA

1) DI CLASSIFICARE la strada denominata "Esattore-Case Piazze" quale strada comunale extraurbana per 705 metri, iscrivendola nell'apposito registro, con indicazione delle località abitate dalla stessa attraversata, il tutto come risulta dalla relazione tecnica del geom. Salvatore BEVILACQUA, Tecnico Comunale di questo Comune (all. "A");

2) DI PUBBLICARE il presente atto per 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale, dando atto che nei successivi 30 giorni chiunque potrà presentare motivata opposizione a questo Consiglio Comunale, che in tale caso provvederà a decidere in via definitiva con apposito atto motivato;

3) DI DARE ATTO che successivamente alla procedura di pubblicazione di cui al precedente punto 2) del dispositivo, il comune di Calamandrana trasmette il provvedimento di classificazione, che sia divenuto definitivo, alla Regione Piemonte, che provvede alla pubblicazione dello stesso nel B.U.R.P., così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge regionale n. 86 del 21 novembre

1996 "Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico. Delega alle Province ed ai Comuni". (B.U. 27 novembre 1996, n. 48)